

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

FOCUS LINEE GUIDA ANAC SU RUP, ALBO DEI
COMMISSARI ED ALTRI ASPETTI OPERATIVI

Il Codice prevede diverse tipologie di provvedimenti attuativi adottati con l'intervento di ANAC:

Decreti ministeriali contenenti linee guida adottate su proposta dell'ANAC e sottoposti al parere preventivo delle commissioni parlamentari, da considerare veri e propri regolamenti ex art.17, comma 3, della legge 400/1988;

Linee Guida vincolanti di ANAC, previste da norma primaria, da adottarsi con forme di consultazione per superare “gap democratico”;

Linee Guida non vincolanti di ANAC (art. 213, co. 2), anch'esse da sottoporre preferibilmente a preventiva consultazione

Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016)

Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017

Il RUP nel Codice (art. 31)

Chi è il RUP?

**dipendente in organico all'ente (di ruolo)
addetto all'unità organizzativa**

**Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è
qualificabile come pubblico ufficiale**

Il RUP nel Codice (art. 31)

Che profilo ha ?

- livello di inquadramento come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio **con analoghe caratteristiche**.
- competenze professionali adeguate in relazione ai compiti
- per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico o, in caso di assenza, il responsabile del servizio dei lavori

Il RUP nel Codice (art. 31)

In caso di inadeguatezza sul piano tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?

Tre forme di "supporto": art. 31, commi 7, 9 e 11

Il RUP nel Codice (art. 31)

- 1) supporto dell'intera procedura o di parte di essa
- 2) istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento
- 3) i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza

La nomina del RUP

Quando deve essere individuato nominato?

Nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione

La nomina del RUP

Come deve avvenire la
nomina?

Con atto formale, che dia
conto delle competenze
rilevate, ove non
immediatamente riconoscibili

La nomina del RUP

Cause di inconferibilità
esistenza conflitto di interesse
o obbligo di astensione (art.
42, co 2 e art. 7 del DPR
62/2013)

La nomina del RUP

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

Le competenze del RUP

Competenze attuali: l'art. 31 riporta al comma 4 l'elenco delle attività connesse alle varie fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Competenze residuali: Art. 31, co 3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Altre competenze previste dalle norme del Codice nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e

collaudo.

Le linee guida dell'ANAC (parte vincolante)

I contenuti (art. 31, co 5):

- 1) la definizione di una disciplina di maggior dettaglio sui compiti specifici del RUP;
- 2) la definizione di una disciplina di maggior dettaglio sugli ulteriori requisiti di professionalità richiesti al RUP;
- 3) la determinazione dell'importo massimo e delle tipologie di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il DEC.

La parte II delle linee guida riporta le statuizioni aventi portata vincolante. I precetti, sotto forme di massime, sono riportati in appositi "box" posti alla fine di ciascun paragrafo.

Il Responsabile unico del procedimento nelle Linee guida ANAC

Le linee guida dell'ANAC (parte vincolante)

I compiti ulteriori:

Sono riportati nella parte II e suddivisi nelle diverse fasi della programmazione, progettazione, affidamento esecuzione e collaudo e ricalcano in gran parte quelli già previsti nel DPR 207/2010

Le novità rispetto alla normativa precedente:

- ❖ La specifica relativa all'esame della documentazione amministrativa
- ❖ Il riferimento alla verifica delle offerte anomale, con o senza supporto
- ❖ Il giudizio di conto per i lavori
- ❖ Le figure di RUP in caso di procedure centralizzate o aggregate

Le linee guida dell'ANAC (parte vincolante)

I requisiti generici del RUP:

- **possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e adeguata esperienza professionale in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, maturata alternativamente:**
 - a. **alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;**
 - b. **nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nei rispettivi settori;**

Le linee guida dell'ANAC: (parte vincolante)

I requisiti specifici del RUP per i lavori ed i servizi tecnici:

il RUP deve essere un **tecnico abilitato** all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale;

ove previsto, essere **in regola con gli obblighi formativi** di cui all'art. 7 D.P.R. 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

I requisiti del RUP per lavori:

a) per importi inferiori a 150.000 di euro: possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale ed anzianità di servizio ed esperienza di almeno 3 anni nell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell'appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell'art. 31, comma 11, del codice.

I requisiti del RUP per lavori:

b) per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:

- 1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;**
- 2. laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;**
- 3. laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.**

I requisiti del RUP per lavori:

c) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia dell'art. 35, deve essere in possesso, alternativamente, di:

1. laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
2. laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

I requisiti del RUP per lavori:

d) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

Il Responsabile unico del procedimento nelle Linee guida ANAC

Le linee guida dell'ANAC (parte vincolante)

I requisiti del RUP per lavori:

A regime del sistema di qualificazione delle SSAA, per qualsiasi importo in caso di lavori particolarmente complessi come definiti dal Codice (art. 3, co. 1, lett. oo) il RUP dovrà inoltre avere adeguata competenza in quale

PROJECT MANAGER

Lavori particolarmente complessi:

- lavori di importo superiore a 15.000.000 di euro;
- o lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali.

I requisiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi:

Il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:

- a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

I requisiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi:

Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'attività formativa specifica di cui **all'art. 31, comma 9**, del codice organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici..

Le linee guida dell'ANAC (parte vincolante)

I requisiti del RUP per servizi e forniture:

a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso, alternativamente, di:

- 1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;**
- 2. laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;**
- 3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.**

I requisiti del RUP per servizi e forniture:

b) Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture

I requisiti del RUP per servizi e forniture:

- **Possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento qualora siano richieste competenze altamente specialistiche.**
- **Per acquisti di prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettere a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l'abilitazione all'esercizio della professione.**
- **In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project Management ai sensi di quanto previsto al punto 4.3.**

Il Responsabile unico del procedimento nelle Linee guida ANAC

Le linee guida dell'ANAC (parte vincolante)

I ruoli cumulabili per il RUP nei lavori:

Il RUP può svolgere, **anche** le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- **titolo di studio** richiesto per l'esercizio della specifica attività richiesta;
- **esperienza** almeno **triennale o quinquennale**, in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe;
- **specifica formazione** acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare a cura del dirigente in relazione alla tipologia dell'intervento.

RUP, progettista e direttore dei lavori **non possono coincidere** nel caso di **lavori di speciale complessità** o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nel caso di **progetti integrali** di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.

Per appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applica l'art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, del Codice. . Restano fermi il disposto dell'art. 26, comma 7, del codice, e l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione.

Le linee guida dell'ANAC (parte vincolante)

I ruoli cumulabili al RUP per servizi e forniture:

Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere diverso dal RUP nei seguenti casi:

- a) prestazioni di **importo superiore a 500.000 euro**;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) motivi organizzativi della SA.

Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Il Responsabile unico del procedimento nelle Linee guida ANAC

Le linee guida dell'ANAC (parte non vincolante)

Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati

a) nei casi di acquisti aggregati, nominano un RUP per ciascun acquisto.

Il RUP individuato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

1. programmazione dei fabbisogni;
2. progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
3. esecuzione contrattuale;
4. verifica della conformità delle prestazioni.

I requisiti del RUP individuato dalla stazione appaltante sono fissati ai sensi della parte II. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni su richiamate in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

1. programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
3. affidamento;
4. esecuzione per quanto di competenza.

Le linee guida dell'ANAC (parte non vincolante)

Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati

b) nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come RUP della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;

Le linee guida dell'ANAC (parte non vincolante)

Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati

c) in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi

Le linee guida dell'ANAC (parte non vincolante)

Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati

d) nei casi in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 10 del Codice.

Il Responsabile unico del procedimento nelle Linee guida ANAC

Le linee guida dell'ANAC (parte NON vincolante)

Le indicazioni aventi valore di interpretazione o di buona prassi (parte I delle linee guida):

- Ambito di applicazione (su aggregazioni e settori speciali);
- Nomina ed obblighi formativi;
- Ulteriori casi di incompatibilità (condanne ex art. 35-bis D lgs. 165/2001, incompatibilità tra RUP e componente commissione aggiudicatrice);
- Compiti del RUP in generale.

La commissione giudicatrice nel regime attuale

*Chi nomina la
commissione?
Quando?
(art. 77)*

Fino all'adozione dell'albo (in realtà anche dopo trattandosi di atto da adottare formalmente ad opera della SA) la nomina spetta (su proposta del RUP) all'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

La nomina deve essere fatta dopo la scadenza del termine posto per la presentazione delle offerte, sulla base di un regolamento o delle indicazioni riportate nella determina a contrattare o di indizione della procedura di gara

N.B. In caso di aggregazioni o centralizzazioni occorre specificare, anche ai fini delle successive richieste all'ANAC, a quale RUP ci si riferisce per la proposta

La commissione giudicatrice nel regime attuale

Commissione interna o commissione esterna?

Le novità introdotte dal d.lgs. n. 56 del 2017, sono le seguenti:

- la stazione appaltante può nominare *alcuni* componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente, anche in caso di «lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità» (art. 77, comma 3, penultimo inciso) oltre che per i servizi e le forniture d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

La commissione giudicatrice e le linee guida ANAC

La commissione giudicatrice nel regime attuale

Commissione interna o commissione esterna?

Le novità introdotte dal d.lgs. n. 56 del 2017, sono le seguenti:

**MA DAVVERO IL PRESIDENTE NON
PUO' ESSERE INTERNO ALLA
AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE?**

La commissione giudicatrice e le linee guida ANAC

La commissione giudicatrice nel regime attuale

Commissione interna o commissione esterna?

MA DAVVERO IL PRESIDENTE NON PUO' ESSERE INTERNO ALLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE?

CODICE

La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

LG

In caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione.

Viceversa, quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall'Autorità.

Nuove LG

3. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione.

La commissione giudicatrice e le linee guida ANAC

La commissione giudicatrice nel regime attuale

Commissione interna o commissione esterna?

E QUANTI COMPONENTI?
SEMPRE E SOLO 5?

No, basta che siano comunque
dispari

La commissione giudicatrice nel regime attuale

Commissione interna o commissione esterna?

Le novità introdotte dal d.lgs. n. 56 del 2017, sono le seguenti:

- in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'Anac, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante (art. 77, comma 3, ultimo inciso);

La commissione giudicatrice e le linee guida ANAC

La commissione giudicatrice nel regime attuale

Commissione interna o commissione esterna?

Quindi.....nella bozza di linee guida aggiornate è previsto che: *«nel caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, relativi ad attività di ricerca e sviluppo, la stazione appaltante, quando ritiene che ricorrano le ragioni di cui all'art. 77, comma 3, del Codice, invia entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta dell'elenco di candidati, una richiesta motivata all'Autorità per la selezione di componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni della medesima stazione appaltante»*. La stessa disposizione aggiunge che *«nella richiesta la stazione appaltante deve indicare **i motivi** per cui ritiene che non si possa fare ricorso a esperti selezionati tra quelli presenti nelle **sottosezioni dell'Albo**»*.

Commissione interna o commissione esterna?

Le novità introdotte dal d.lgs. n. 56 del 2017, sono le seguenti:

- le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'Anac ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto» (art. 77, comma 9);

La commissione giudicatrice e le linee guida ANAC

La commissione giudicatrice nel regime attuale

Commissione interna o commissione esterna?

Le novità introdotte dal d.lgs. n. 56 del 2017, sono le seguenti:

- è stato abrogato il comma 12 dell'art. 77 (che prevedeva che «fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante»);

Il RUP e la Commissione giudicatrice

Commissione interna o commissione esterna?

Le novità introdotte dal d.lgs. n. 56 del 2017, sono le seguenti:

Linee guida ANAC su RUP, punto 2.2

~~“Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.”~~

Codice Art. 77 c. 4.

.....La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

QUINDI A QUALI CONDIZIONI IL RUP PUO' FAR PARTE DELLA COMMISSIONE?

Circa i limiti dell'incompatibilità del rup a far parte della commissione di gara, parte della giurisprudenza rintraccia una sorta di graduazione della violazione in ragione dell'apporto decisionale fornito da tale figura alla procedura di gara. Si distingue quindi tra il responsabile con ruolo soltanto propositivo e/o istruttorio rispetto agli atti di gara, la cui posizione risulterebbe meno in conflitto nel caso venga a coincidere con un membro della commissione e quella invece del rup con poteri dirigenziali che approva il disciplinare, il capitolato e adotta anche atti di modifica con proprie determinazioni dirigenziali (vd. TAR Puglia sez. II, Lecce, sent. 23.gennaio 2017 n.93) il quale non può assumersi anche la valutazione dei concorrenti accentrando così ogni onere decisionale.

La commissione giudicatrice nel regime attuale

Commissione interna o commissione esterna?

Le novità introdotte dal d.lgs. n. 56 del 2017, sono le seguenti:

- con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici» (art. 78, comma 1-bis).

La commissione giudicatrice e le linee guida ANAC

La commissione giudicatrice nel regime attuale

Commissione interna o commissione esterna?

D- Con riferimento ad una procedura aperta comunitaria, se la Commissione Giudicatrice, da nominarsi per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, possa essa stessa procedere anche alla valutazione della documentazione amministrativa.

R- In linea generale la commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 77 del D.lgs. 50/2016 nel caso di ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ha il solo compito di operare la valutazione tecnica ed economica delle offerte. La stazione appaltante, dandone preventiva evidenza nei documenti di gara, può attribuirgli altri compiti, quali ad esempio la verifica di congruità delle offerte, a supporto e in collaborazione con il RUP. Non si ritiene tuttavia che tra i compiti ad essa attribuibili vi sia l'esame e la conseguente valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, essendo questa una tipica funzione amministrativa riservata alla competenza della stazione appaltante

La commissione giudicatrice e le linee guida ANAC

La commissione giudicatrice nel regime attuale

MA COME COMPORTARSI FINTANTOCHE' NON SI COSTITUISCE L'ALBO?

Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) COMMA 12

*Fino alla adozione della **disciplina in materia di iscrizione all'Albo** di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.*

La commissione giudicatrice nel regime attuale

MA COME
COMPORTARSI
SE L'ALBO
NON E'
ANCORA
COSTITUITO?

Occorre **predeterminare** con un regolamento dell'ente, della CUC o della SUA, o con un atto organizzativo dell'ufficio, o al più nella determina a contrattare **le regole cui attenersi** (magari “copiando” la vecchia normativa con relative terne o sorteggi).

Per i **compensi** non ci sono indicazioni, le tariffe professionali non sono applicabili in quanto si tratta di **attività di “funzionario onorario” con compenso di natura indennitaria** (cfr. TAR, Puglia-Bari, sez. I, sentenza 03/11/2009 n° 2591, Cons. Stato, Sezione quinta, decisione 26 marzo 2009 n. 1807, Corte di cassazione Sentenza 19 novembre 2014, n. 24654) e la determinazione dovrebbe tener conto della complessità dell'appalto e del numero delle offerte

Per i **lavori pubblici** ci si può rifare ad un datato parere (29/09/2004) del Consiglio superiore LLPP

N.B. Per i membri “esterni” ma dipendenti di PA si possono prevedere:

- *convenzioni, più o meno stabili, con rimborso alla PA di appartenenza del costo del dipendente utilizzato in orario di lavoro;*
- *incarichi autonomi, autorizzati dalla PA di appartenenza, con compenso stabilito di comune accordo e svolgimento delle attività fuori dall'orario di lavoro.*

La composizione dell'albo

L'albo si comporrà di due sezioni:

- a) una sezione ordinaria contenente l'elenco degli esperti che possono essere selezionati dall'Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse quando ricorrano le condizioni di cui al punto 3 della deliberazione (commissioni interne); sezione ordinaria dell'albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni;
- b) una sezione speciale, prevista dall'art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

I soggetti che possono iscriversi

Potranno iscriversi all'albo:

- a. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;**
- b. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;**
- c. dipendenti pubblici appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice;**
- d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.**

I requisiti per l'iscrizione all'albo

Per gli “esterni” alla PA:

- **possesso di adeguata esperienza e professionalità (iscrizione ordine, collegio o associazione professionale da 5 o 10 anni)**
- **formazione, copertura assicurativa, regolarità contributiva;**
- **assenza di sanzioni disciplinari;**
- **esperienza documentata con incarichi specifici nel settore per cui si chiede l'iscrizione)**

I requisiti per l'iscrizione all'albo

I requisiti dei dipendenti della PA

- requisiti di professionalità analoghi ai professionisti esterni **OPPURE**
- adeguato stato di servizio di 5 o, per appalti complessi, 10 anni e laurea magistrale o vecchio ordinamento;
- abilitazione all'esercizio della professione se richiesto, copertura assicurativa, assenza di sanzioni disciplinari,
- esperienza documentata con incarichi specifici o master in contrattualistica pubblica.

Il componente dipendente di PA non dovrà pagare la “tassa di iscrizione”

La copertura assicurativa, in caso di incarichi esterni, a carico del dipendente

E per gli incarichi “interni”?

I requisiti per l'iscrizione all'albo

Per tutti:

- **possesso dei requisiti di moralità e assenza cause di incompatibilità (oltre alla verifica del conflitto di interessi, chiaramente in relazione alla specifica procedura di gara ed elenco di concorrenti)**
- **richiamo delle ipotesi di esclusione già previste per gli operatori economici (sentenze anche non definitive, possibilità di riabilitazione)**

La commissione giudicatrice e le linee guida ANAC

La composizione della commissione giudicatrice

Commissione tutta interna: procedure sopra e sotto soglia e di non particolare complessità (cioè con valutazioni tabellari);

Commissione parzialmente interna: procedure sottosoglia con valutazioni discrezionali

Commissione tutta esterna: procedure sopra soglia con valutazioni discrezionali

Sorteggio del Presidente anche in caso di commissione parzialmente interna (ma su un elenco composto come? Interni o esterni)

Indicazione procedure non di particolare complessità: numerus clausus?

Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.

La composizione della commissione giudicatrice

Il paragrafo 2.9 contiene elenco procedure particolarmente complesse ai fini del raddoppio di alcuni dei requisiti di professionalità (esperienza o numero incarichi) previsti per la nomina a commissario

Si tratta di:

- a) procedure di project financing;
- b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
- c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
- d) lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)
- e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;
- f) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento, ad es., alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi;
- g) forniture di dispositivi medici.

La commissione giudicatrice e le linee guida ANAC

La procedura di nomina della commissione “esterna”

Fino all'eventuale modifica di cui all'atto di segnalazione restano in vigore le norme dell'art. 77

La nomina di “tutti” commissari, compresi quelli “interni”, deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Procedura

Invio richiesta all'Autorità (almeno 15 giorni prima dell'apertura delle offerte tecniche)

Invio, entro 5 giorni, dell'elenco predisposto dall'ANAC in numero doppio rispetto a quello previsto per la commissione

Sorteggio pubblico dei componenti, previa adeguata pubblicità

Le competenze della commissione giudicatrice

- **Alla commissione giudicatrice spetta “ *la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico*”(art. 77, co.1)**
- **Apertura busta offerta tecnica**
- **Valutazione se vi sono offerte che appaiano anomale.**
- **Par. 1.1.7) ANAC insiste sulla previsione della durata delle operazioni di gara da indicare nella documentazione di gara**
- **Par. 1.1. 8) Contiene, come richiesto dal CdS la scansione temporale e procedurale delle attività da compiersi da parte della commissione (è stata superata la complicazione/refuso dell'apertura delle offerte tecniche per verifiche documenti da parte della commissione e non del seggio di gara)**
- **Supporto al RUP per la valutazione dell'anomalia**